



Protocollo G1.2021.0026031 del 19/04/2021

Ai Direttori Generali delle ATS

LORO SEDI

Oggetto : attività di sorveglianza Covid-19 nella scuola e nelle collettività infantili.

Pervengono alla scrivente Direzione segnalazioni in merito a diffomità sul territorio regionale rispetto alle azioni di sorveglianza Covid-19, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rientri dei contatti di caso.

La nota G1.2021.0016859 del 17 marzo 2021, richiamando le indicazioni nazionali e regionali ad oggi emanate aveva inteso favorire una lettura uniforme, per la quale era stata predisposta la sinossi allegata alla nota stessa.

In tabella, in riferimento appunto al rientro dei contatti di caso scolastici (sia in presenza di evidenza di variante che senza tale evidenza), si riporta tra l'altro che "il rientro a scuola dei contatti a fine quarantena avviene su indicazione del DIPS con modalità definite da ogni ATS in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali".

Si precisa che per *modalità definite da ogni ATS* sono da intendersi gli strumenti di comunicazione e qualsivoglia supporto/procedura per l'applicazione delle *indicazioni nazionali e regionali* per l'appunto richiamate.

Un altro motivo di differenziazione degli interventi risulterebbe la specifica situazione provinciale rispetto sia all'incidenza complessiva dei casi che alla presenza di varianti, in particolare UK.

A tale proposito si evidenzia che attualmente la Lombardia, grazie anche all'impegno degli operatori che si dedicano al contact tracing ed alle azioni correlate per il contenimento del contagio, è in una condizione di contenuta incidenza, in tutta la regione inferiore a 250 casi/100.000 abitanti con una lenta

Responsabili del procedimento:

MARIA GRAMEGNA

DANILO CEREDA

ma costante riduzione del carico sul SSR, pur con una presenza diffusa della variante inglese. Pertanto è necessario che le azioni di controllo, ossia rientro a scuola/servizio dell'infanzia dei casi e dei contatti da isolamento/quarantena, la durata, gli accertamenti richiesti o le certificazioni siano coerenti anche con la evidenza della presenza o meno di variante.

Nel richiamare pertanto quanto già riportato nell'allegato della tabella sopra citata si ricorda che le differenze di approccio sono appunto connesse con l'evidenza di variante non tanto per quanto riguarda il rientro del caso (con tampone negativo e attestato del PLS/MMG di rientro sicuro) ma per quanto riguarda i contatti e in sintesi:

1. Se il caso è variante documentata
 - a. ricerca dei contatti fino ai 14 gg precedenti;
 - b. rientro dei contatti asintomatici dopo 14 giorni con tampone negativo
2. Se il caso NON è variante
 - a. ricerca dei contatti fino a 48 ore precedenti
 - b. rientro dei contatti asintomatici dopo 14 giorni senza effettuazione del tampone e con autocertificazione del genitore che non vi è stata insorgenza di sintomatologia

Si chiede di darne adeguata comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

GIOVANNI PAVESI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Responsabili del procedimento:

MARIA GRAMEGNA

DANILO CEREDA